



Società Dante Alighieri, Comitato di Aarau
Il mondo in italiano, l'italiano lingua culturale

S t a t u t o

- Art. 1.** La Società Dante Alighieri, Comitato di Aarau, è un' associazione costituita in conformità alle disposizioni del Codice Civile Svizzero, art. 60 e segg., nonché dallo Statuto generale della Società Dante Alighieri di Roma. La sua sede è ad Aarau; la sua durata è illimitata.
- Art. 2.** La Società Dante Alighieri ha lo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana.
- Art. 3.** La Società è indipendente; non ha carattere politico nè confessionale. Essa potrà prendere contatto con associazioni analoghe svizzere e straniere per l' organizzazione delle manifestazioni.
- Art. 4.** Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che accettano il presente statuto. I soci sono tenuti a pagare una quota annua fissata dall' Assemblea generale.
- Art. 5.** I membri della Società sono esonerati da ogni responsabilità personale, gli impegni della Società essendo garantiti unicamente dai beni di questa.
- Art. 6.** La qualità di membro della Società si perde:
- a) per dimissioni
 - b) in seguito a mancato pagamento della quota annua malgrado diffida
 - c) per esclusione.
- Art. 7.** L' esclusione d' un membro potrà essere pronunciata solo dall' Assemblea generale senza specificarne i motivi.
- Art. 8.** La Società si riunisce in Assemblea generale ordinaria una volta all' anno ed in assemblea generale straordinaria qualora lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.
- Art. 9.** L' Assemblea generale dei soci viene convocata per approvare la relazione morale del Consiglio direttivo e il conto consuntivo dell' annata precedente, fissare la quota annua, procedere alle nomine statutarie e trattare argomenti di interesse dell' associazione.
- Art. 10.** La Società è diretta e amministrata da un Consiglio direttivo di almeno sette membri, eletti dall' assemblea generale, la quale designa espressamente il presidente, mentre le altre cariche vengono stabilite in seno al consiglio stesso. I membri del Consiglio direttivo e i revisori dei conti restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
- Art. 11.** Il Consiglio direttivo è atto a deliberare solo a maggioranza.
- Art. 12.** La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme del Presidente o del Segretario o del Tesoriere.
- Art. 13.** Le modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della Società devono essere approvati in Assemblea generale da almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale verrà versato a quelle istituzioni culturali che saranno designate dall' Assemblea generale.

*Questo Statuto è stato approvato dall' Assemblea generale costitutiva del 27. agosto 1968 ad Aarau.
Articolo 10, modifica approvata alla 43.a Assemblea generale del 23 marzo 2011 ad Aarau.*